



TRIBUNALE DI CROTONE

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati

dott. Gaetano NEGRO	presidente
dott. Antonio BARBETTA	giudice
dott. Emmanuele AGOSTINI	giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso

- che in data 1.3.2017 veniva convocata udienza per la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato preventivo avanzata dalla proponente, nonché per la trattazione delle domande di fallimento depositate da EUROCER soc. coop. r.l. e BIAGETTI s.a.s. di Biagetti Alfonso & C.;
- che il Tribunale di Crotone con decreto del 13-19/10/2015, a seguito della sentenza nr. 537/2015 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro - che ha revocato la sentenza di fallimento rimettendo gli atti al Tribunale - ha nominato il Giudice delegato ed il commissario giudiziale ed ha disposto la convocazione dei creditori per l'udienza del 27/01/2016 sulla proposta di concordato preventivo depositata in data 11 Gennaio 2011 da Villa del Sole S.r.l. in liquidazione;
- che con provvedimento del 15/01/2016, su istanza della società proponente, è stata differita l'adunanza dei creditori all'udienza del 20/4/2016, per rendere consapevoli i creditori delle determinazioni della società, con assegnazione di termine sino al 14/03/2016 per il deposito di eventuale nuova proposta concordataria;
- che in data 14/03/2016 la società Villa del Sole s.r.l. ha depositato ricorso integrativo della proposta di concordato già depositata in data 11 gennaio 2011;
- che con provvedimento del 12/04/2016 l'adunanza dei creditori è stata differita all'udienza dell'11/05/2016 a seguito di proroga del termine di deposito della relazione ex art. 172 L.F.;
- che in data 18/04/2016 il commissario giudiziale ha depositato relazione ex art. 172 L.F.;
- che con decreto del 04/05/2016 il Tribunale, tenuto conto dei rilievi contenuti nella relazione ex art. 172, ha sospeso l'adunanza dei creditori con convocazione del debitore fissando l'udienza in camera di consiglio ex art. 173 e 15 L.F. per il 18/05/2016 concedendo termine, fino a 5 giorni prima della fissata udienza, per la presentazione di memorie e relazioni tecniche;

- che in data 13/05/2016 la società ha depositato memoria sui rilievi ex art. 173 L.F. ed integrazioni e modifiche al piano concordatario;
- che alla successiva udienza del 06/07/2016 la società proponente Villa Del Sole s.r.l., al fine di superare le questioni emerse nel corso dell'udienza e nella relazione ex art. 172 L.F., in aderenza ai rilievi del Commissario Giudiziale, ha depositato ulteriore integrazione al piano concordatario con relativa perizia e relazione ex art. 160 c. 2 L.F. e art. 161 c. L.F.;
- che con decreto del 4/10/2016 il Tribunale di Crotone ha disposto l'archiviazione del subprocedimento ex art. 173 L.F. e nel contempo ha fissato l'udienza del 25/10/2016 per l'adunanza dei creditori onerando il commissario giudiziale di precisare che la modalità del voto fosse quella del silenzio-assenso, decreto di poi corretto in data 7/10/2016;
- che con nota del 15/10/2016 la società Villa del Sole ha chiesto la revoca del decreto, emesso in data 07/10/2016, ritenendo che alla procedura dovesse applicarsi la modalità del voto cd. "del silenzio assenso";
- che con provvedimento del 24/10/2016 veniva confermato il decreto già emesso in data 7/10/2016, in punto di applicabilità alla procedura della disciplina della modalità di espressione del voto antecedente il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, con contestuale pronuncia di differimento dell'adunanza dei creditori all'udienza del 10/11/2016;
- che in data 10/11/2016 si svolgeva l'adunanza dei creditori;
- che in data 12/12/2016 il commissario giudiziale ha comunicato che, a seguito dell'adunanza dei creditori e tenuto conto dei voti manifestati nei venti giorni successivi, le prescritte maggioranze non sono state raggiunte ed infatti a fronte di crediti ammessi al voto per € 39.586.477,07 hanno votato a favore crediti per € 2.851.751,75 pari al 7,204% hanno espresso voto contrario creditori per € 21.122.270,05 pari al 53,357%;
- sentite le parti convocate in udienza ai sensi dell'art. 179 comma 1 L.F.;
- ritenuto che debba essere, pertanto, dichiarata l'improcedibilità della proposta di concordato preventivo;
- visti gli artt. 179 comma 1 e 162 comma 2 L.F.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla società Villa del Sole s.r.l. in liquidazione con sede in Crotone località Passovecchio s.s. 106.

Provvede in ordine alla domanda di dichiarazione di fallimento come da separata sentenza tenuto conto della presenza di due istanze di fallimento avanzate dai creditori EUROCER soc. coop. r.l. e BIAGETTI s.a.s. di Biagetti Alfonso & C.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al registro delle imprese;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il giorno 2 marzo 2017

Il giudice rel.

dott. Emanuele Agostini

E. Agostini



Il Presidente

dott. Luciano Negro

L. Negro

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data
06-03-2017

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Fedele